SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 novembre 2011**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio di saldature speciali - Società cooperativa a r.l.» siglabile «Consorzio di saldature speciali - S.c.r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. *(11A13947)*

DECRETO 21 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa di consumo ed immobiliare Camillo Cavour - Tollegno - Soc. Coop. a r.l.», in Tollegno. *(11A13948)*

DECRETO 21 settembre 2011.

Proroga della gestione commissariale della società «Rinata Società Cooperativa», in Venezia. *(11A13949)*

DECRETO 21 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «L'Agrumeto Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro. *(11A13950)*

DECRETO 21 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «C. ED.IM. Costruzioni edili ed impiantistiche piccola società cooperativa a r.l.», in Mesagne. *(11A13951)*

DECRETO 21 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Ediltecnica - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Quarto. *(11A13952)*

DECRETO 21 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «La Medusa Società Cooperativa», in Monte Argentario. *(11A13953)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Victoria Società Cooperativa», in Arborea e nomina del commissario liquidatore. *(11A13954)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ceramica Montesanto Società Cooperativa a r.l. - Società cooperativa», in Potenza Picena e nomina del commissario liquidatore. *(11A13955)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società «L'Orsa - Cooperativa Sociale Onlus in liquidazione», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(11A13956)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monacelle Società Cooperativa Edilizia a proprietà divisa e a mutualità prevalente», in Trani e nomina del commissario liquidatore. *(11A13957)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio di Cooperative Meridionali - Società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. *(11A13958)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Essebi Società cooperativa a r.l.», in Casale Monferrato e nomina del commissario liquidatore. *(11A13959)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valcurone - Cooperativa agricola di conduzione associata», in Monleale e nomina del commissario liquidatore. *(11A13960)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Canavesana Soc. Coop. in liquidazione», in Castellamonte e nomina del commissario liquidatore. *(11A13961)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Abaco Società Cooperativa Sociale in liquidazione», in Vercelli e nomina del commissario liquidatore. *(11A13962)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.S.A. - Commissionaria Acquisti Salumieri e Affini», in Monterotondo e nomina del commissario liquidatore. *(11A13963)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa Vetraria Pisana», in Pisa e nomina del commissario liquidatore. *(11A13964)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Siena Scavi Società Cooperativa», in Siena e nomina del commissario liquidatore. *(11A13965)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.E. - Cooperativa Autotrasportatori Europei Società Cooperativa», in Cuneo e nomina del commissario liquidatore. *(11A13966)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Giovani Italiani Lavoratori - Sociale Service - in sigla C.G.I.L.S.S. - Società Cooperativa Sociale», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. *(11A13967)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gestione Servizi Integrati Società Cooperativa - Soc. Coop. a r.l.», in Genova e nomina del commissario liquidatore. *(11A13968)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sota Ponteggi Società Cooperativa in liquidazione», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. *(11A13969)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo Facchini Emiliano Società Cooperativa in liquidazione», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore. *(11A13970)*

DECRETO 26 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futura Soc. Coop. a r.l.», in Nogara e nomina del commissario liquidatore. *(11A13971)*

DECRETO 28 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cristel Soc. Coop. Sociale siglabile Cristel», in Castellamonte e nomina del commissario liquidatore. *(11A13972)*

DECRETO 29 settembre 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Futura Consorzio Lazio fra Cooperative - Società cooperativa», in Roma. *(11A13973)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tre Limoni - Società cooperativa», in Nova Siri e nomina del commissario liquidatore. *(11A13974)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Empolum - Sport e servizi - Società Cooperativa a r.l. in liquidazione», in Castel Madama e nomina del commissario liquidatore. *(11A13975)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Athena Piccola Società Cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. *(11A13976)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Nuova Campagna Società Cooperativa in liquidazione», in Rossano e nomina del commissario liquidatore. *(11A13977)*

DECRETO 3 ottobre 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Le Signorie», in Civitella in Val di Chiana. *(11A13978)*

DECRETO 5 ottobre 2011.

Cancellazione dal Registro delle imprese di 97 società cooperative. (Avviso n. 02/2011). *(11A13979)*

DECRETO 7 ottobre 2011.

Scioglimento di 108 società cooperative senza nomina di commissario liquidatore. (Avviso n. 06/2011). *(11A13980)*

DECRETO 10 ottobre 2011.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Riano 2000 - Società Cooperativa Edilizia», in Riano. *(11A13981)*

DECRETO 10 ottobre 2011.

Revoca degli amministratori e sindaci della soc. coop. «Giovinfrutta Società Cooperativa», in Corigliano Calabro, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. *(11A13982)*

DECRETO 10 ottobre 2011.

Revoca degli amministratori e sindaci della soc. coop. «Usque Tandem Società Cooperativa Sociale», in Terracina, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. *(11A13983)*

DECRETO 10 ottobre 2011.

Revoca degli amministratori e sindaci della soc. coop. «Thalassa Cooperativa di Produzione eLavoro», in Bova Marina, posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo. *(11A13984)*

DECRETO 11 ottobre 2011.

Cancellazione dal Registro delle imprese di 61 società cooperative. (Avviso n. 03/2011). *(11A13985)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. **175**.

Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 26 delle legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;

Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

Vista la direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 che modifica la predetta direttiva 2001/114/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Attuazione organica delle direttive 2007/61/CE e 2001/114/CE

1. Il presente decreto integra le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE e della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

2. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia.

3. Si intende per «latte parzialmente disidratato» il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte.

4. Si intende per «latte totalmente disidratato» il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua è uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.

5. I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono commercializzati con le denominazioni di vendita riportate nell'allegato I.

6. Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I cui si riferiscono.

Art. 2.

Aggiunte

1. Nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, ai fini della correzione del tenore proteico del latte, è consentito l'impiego delle seguenti materie prime:

a) retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;

b) permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o dal latte scremato;

c) lattosio: componente naturale del latte, normalmente ottenuto da siero avente un tenore di lattosio anidro non inferiore al 99,0 per cento m/m su sostanza secca; può essere anidro o contenere una molecola di acqua di cristallizzazione o essere costituito di un miscuglio di entrambi.

Art. 3.

Conservazione e trattamento

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, la conservazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si ottiene mediante:

a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento UHT e simili per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.1;

b) aggiunta di zucchero per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2;

c) disidratazione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2.

2. Per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1.2 è autorizzato il trattamento mediante lattosio in quantità aggiuntiva non superiore allo 0,03 per cento in peso.

Art. 4.

Tenore proteico

1. Il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 per cento in peso, espresso in materia secca sgrassata, sia aggiungendo sia togliendo componenti del latte senza alterare nel latte corretto il rapporto tra proteina del siero e caseina.

Art. 5.

Etichettatura

1. Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

2. I prodotti di cui all'articolo 1 devono riportare:

a) l'indicazione della percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1.1, lettera *d)*, punto 1.2, lettera *g)*, e punto 2, lettera *d)*; inoltre per i prodotti di cui all'allegato I, punto 1, la percentuale di estratto secco magro ottenuto dal latte; queste indicazioni figurano accanto alla denominazione di vendita;

b) per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, destinati alla vendita al consumatore, le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;

c) sull'etichettatura la dicitura «non è un alimento per lattanti minori di 12 mesi» per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2;

d) nel caso di prodotti di peso unitario inferiore a 20 grammi, confezionati in imballaggi globali, le indicazioni obbligatorie possono figurare solo sull'imballaggio globale, ad eccezione della denominazione di vendita che deve figurare anche sulle singole unità.

3. Le denominazioni di vendita di cui all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato II, alle condizioni e con le espressioni linguistiche ivi indicate.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

a) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138.

Art. 7.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I e all'allegato II per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque aggiunge ai prodotti di cui all'articolo 1, sostanze diverse da quelle consentite ai sensi dell'articolo 2, o chiunque procede alla conservazione dei prodotti in modo diverso da come previsto all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.

Art. 8.

Modificazioni tecniche degli allegati

1. Modificazioni alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al presente decreto legislativo, in recepimento di direttive comunitarie, sono adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

Art. 9.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro per le politiche europee*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

PALMA, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FAZIO, *Ministro della salute*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

ALLEGATO *I*

(di cui all'articolo 1, comma 5)

DENOMINAZIONI DI VENDITA DEI PRODOTTI

1. Latte parzialmente disidratato:

1.1. Le denominazioni di vendita dei tipi di latte concentrato senza aggiunta di zuccheri sono:

a) latte concentrato ricco di grassi, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 15% di materia grassa ed il 26,5% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

b) latte concentrato o latte intero concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 7,5% di materia grassa e il 25% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

c) latte parzialmente scremato concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno l'1% e meno del 7,5% di materia grassa e almeno il 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

d) latte scremato concentrato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell'1% di materia grassa e non meno del 20% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

1.2. Le denominazioni di vendita dei tipi di latte concentrato con aggiunta di zuccheri sono:

e) latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato), contenente, in peso, almeno l'8% di materia grassa e il 28% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

f) latte parzialmente scremato concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, almeno l'1% e meno dell'8% di materia grassa e almeno il 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

g) latte scremato concentrato zuccherato, intendendosi per tale il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di zucchero (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, non più dell'1% di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale ottenuto dal latte.

2. Latte totalmente disidratato:

Le denominazioni di vendita dei tipi di latte totalmente disidratato sono:

a) latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42% di materia grassa;

b) latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, non meno del 26% e meno del 42% di materia grassa;

c) latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, più dell'1,5% e meno del 26% di materia grassa;

d) latte scremato in polvere o polvere di latte scremato, intendendosi per tale il latte disidratato contenente, in peso, al massimo l'1,5% di materia grassa.

ALLEGATO *II*

(di cui all'articolo 1, comma 6)

a) In lingua inglese l'espressione «evaporated milk» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera *b)*, contenente, in peso, non meno del 9% di materia grassa e del 31% di estratto secco totale ottenuto dal latte;

b) in lingua francese le espressioni «lait demi-écrémé concentré» e «lait derni-écrémé concentré non sucré», e in lingua spagnola l'espressione «leche evaporada semidesnatada» e in lingua olandese le espressioni «geëvaporeerde halfvolle melk» o «halfvolle koffiemelk», e in lingua inglese l'espressione «evaporated semiskimmed milk» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera *c)*, contenente, in peso, tra il 4% ed il 4,5%

di materia grassa e non meno del 24% di estratto secco totale;

c) in lingua danese l'espressione «kondenseret kaffefløde» e in lingua tedesca l'espressione «kondensierte Kaffeesahne» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera *a)*;

d) in lingua danese l'espressione «flødepulver», in lingua tedesca le espressioni «Rahmpulver» e «Sahnepulver», in lingua francese l'espressione «crème en poudre», in lingua olandese l'espressione «roompoeder», in lingua svedese l'espressione «gräddpulver» e in lingua finlandese l'espressione «kermajauhe» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera *a)*;

e) in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé concentré sucré», e in lingua spagnola l'espressione «leche condensada semidesnatada» e in lingua olandese l'espressione «gecondenseerde halfvolle melk met suiker» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 1.2, lettera *f)*, con un tenore di materia grassa, in peso, compreso tra il 4% ed il 4,5% e di estratto secco totale ottenuto dal latte non inferiore al 28%;

f) in lingua francese l'espressione «lait demi-écrémé en poudre» e in lingua olandese l'espressione «halfvollemelkpoeder» designano il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera *c)*, il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 14% e il 16%;

g) in portoghese l'espressione «leite em pó meio gordo» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera *c)*, il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 13% e il 26%;

h) in lingua olandese l'espressione «koffiemelk» designa il prodotto, definito nell'allegato I, punto 1.1, lettera *b)*;

i) in lingua finlandese l'espressione «rasvaton maitojauhe» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera *d)*;

l) in lingua spagnola l'espressione «leche en polvo semidesnatada» designa il prodotto definito nell'allegato I, punto 2, lettera *c)*, il cui tenore di materia grassa è compreso tra il 10% e il 16%.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 26 della legge 4 giugno 2010, n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 26 *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'art. 1. Il decreto legislativo prevede, in particolare, che le modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, alle indicazioni tecniche recate dagli allegati annessi al medesimo decreto legislativo siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.».

— Il testo dell'art. 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 19 *(Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).* — 1. L'art. 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, è abrogato.».

— Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49 (Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2004, n. 49, supplemento ordinario.

— La direttiva 2001/114/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 17 gennaio 2002, n. L 15.

— La direttiva 2007/61/CE (Direttiva del consiglio che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana), è pubblicata nella G.U.U.E. 4 ottobre 2007, n. L 258.

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 2007/61/CE, si veda nelle note alle premesse.

— Per la direttiva 2001/114/CE, si veda nelle note alle premesse

Note all'art. 3:

— Il regolamento (CE) n. 853/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139, entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

Note all'art. 5:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 49 del 2004, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 514 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1982, n. 216, resta abrogato.

— La legge 11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 maggio 1974, n. 117.

11G0217

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 2011.

Proroga del mandato a Commissario straordinario del Governo, al dott. Nando Pasquali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini» ed in particolare l'art. 4, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, il quale prevede che il Consiglio dei Ministri individui gli interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 che prevede che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, siano nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più Commissari straordinari del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2009, relativa agli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, d'intesa con la regione Campania, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti relativi alla produzione di energia elettrica nell'isola di Capri (Napoli), da realizzare ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 novembre 2009, con il quale il dott. Nando Pasquali è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la realizzazione delle opere di bonifica, ristrutturazione e ammodernamento della centrale termoelettrica di Marina Grande, nel comune di Capri (Napoli), quali interventi relativi alla produzione di energia elettrica per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza da realizzare ai sensi dell'art. 4 del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ed in virtù dell'intesa comunicata dal Presidente della Regione Campania con la nota del 24 agosto 2010, il mandato del Commissario straordinario del Governo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, fino alla data del 31 luglio 2011;

Vista l'istanza in data 27 luglio 2011 del Commissario straordinario di Governo, con la quale chiede, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, la proroga della durata del mandato per completare la realizzazione degli interventi di cui sopra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Il mandato del Commissario straordinario del Governo, dott. Nando Pasquali, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2009, è prorogato fino al 31 luglio 2012.

Dato a Roma, addì 24 agosto 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 7, foglio n. 390

11A14065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 ottobre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di propiconazolo, sulla base del dossier A6097 AF di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio 2003, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva propiconazolo;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 novembre 2003 che indica il 31 maggio 2014 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva propiconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo A6097 AF, conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario TILT 25 EC, presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A.

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 novembre 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva propiconazolo;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A6097 AF, ottenuta dall'Università degli studi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 maggio 2014, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota con le quale l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo A6097 AF conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 maggio 2014, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare delle autorizzazioni è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **propiconazolo** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **A6097 AF** di All. III **fino al 31 maggio 2014** ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/70/CE della Commissione del 17 luglio 2003

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	5755	Tilt 25 EC	27/011984	Syngenta Crop Protection S.p.A.	-------------------

Tilt® 25 EC

Emulsione concentrata.

Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

propiconazolo puro	g 25,5	(250 g/l)
(rapporto isomerico cis/trans 1,42)		
coformulanti	q.b. a g 100	

contiene: miscela di composti aromatici

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO

Irritante per gli occhi e la pelle

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego

Non gettare i residui nelle fognature

Usare indumenti protettivi e guanti adatti

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 5755 del 27.01.1984

Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:
- SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta – Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
- SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
- SIPCAM S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
- ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
- D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)

Altre taglie: ml 10-20-50-100-200-400-500; l 5

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 3 m da corpi idrici superficiali.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni.
Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti).
Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico.
In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale.
Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia sintomatica
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni

TILT 25 EC è caratterizzato dalla sistemicità d'azione dovuta alla traslocazione del principio attivo in senso acropeto.
TILT 25 EC viene assorbito molto rapidamente da parte degli organi vegetali e quindi è poco esposto ai dilavamenti.
TILT 25 EC possiede un'efficacia di tipo preventivo, curativo ed eradicante, con alcune differenze nell'importanza relativa dei suddetti meccanismi d'azione con riferimento ai diversi patogeni ed alle condizioni ambientali.
TILT 25 EC è dotato di lunga persistenza (da 3-5 settimane), a seconda delle malattie e condizioni climatiche, che permette di proteggere la coltura da più malattie che, per la loro biologia, compaiono in momenti diversi.

Modalità e dosi d'impiego

CEREALI (frumento, orzo, segale e avena)
TILT 25 EC è particolarmente efficace contro le seguenti malattie: oidio (*Erysiphe* spp.), ruggini (*Puccinia* spp.), Septoria spp., rincosporiosi (*Rhynchosporium* spp.), *Drechslera* (*Helmintosporium*) *teres*. È inoltre dotato di buona attività contro *Cercosporella*, *Fusarium* spp..

Eseguire i trattamenti in via preventiva quando si presentano le condizioni favorevoli alle infezioni od alla comparsa delle prime pustole.
Per la protezione completa della coltura si rivelano per lo più opportune due applicazioni rispettivamente alla levata e in fioritura, limitandosi eventualmente solo a quest'ultima, nelle circostanze di minor pressione di infezione o sulle varietà meno sensibili.
Nell'orzo a semina autunnale, in annate particolari in cui si presentano ingenti attacchi precoci di Oidio e/o Elmintosporiosi, può rendersi conveniente un'applicazione in autunno.
Dosi: 0,5 l/ha in 300-500 litri di acqua. In caso di forti infezioni di oidio in atto la dose può essere opportunamente elevata fino a 0,6 l/ha.
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego su cereali, avendo l'avvertenza di versare il TILT 25 EC nella botte riempita a metà e già contenente tali prodotti mantenuti in agitazione e completando successivamente il riempimento.

RISO: contro l'elmintosporiosi, causata da *Drechslera* (*Helmintosporium*) *teres*, in modo particolare per le colture da seme; 0,4-0,6 l/ha, trattamento alla comparsa dei primi sintomi e ripetendo il trattamento dopo circa un mese in caso di necessità.
I trattamenti vanno sospesi dal momento della completa emissione della pannocchia.
ROSA contro Oidio
10-15 ml/hl ogni 12-14 giorni. Le colture protette, in seguito a trattamenti ripetuti con TILT 25 EC, possono subire fenomeni di rallentamento di crescita.

TAPPETI ERBOSI
TILT 25 EC è molto efficace contro il complesso delle malattie che provocano deperimenti e diradamenti dei tappeti erbosi causate da *Sclerotinia homoeocarpa* (Dollar spot), *Helminthosporium* spp., oidio, ruggini.
La dose d'impiego e l'intervallo dei trattamenti variano ampiamente in dipendenza delle malattie, delle condizioni ambientali e del tipo di pratiche di mantenimento adottate.
Orientativamente si consiglia di utilizzare da 16 a 20 ml di prodotto per 100 m^2, pari a 1,6-2 l/ha bagnando abbondantemente la vegetazione, con trattamenti cadenzati ogni 10-21 giorni.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

Compatibilità
Il prodotto può essere miscelato con la maggior parte degli antiparassitari e concimi fogliari di comune impiego.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11 OTT. 2011

syngenta.

Fitotossicità
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Su colture floreali ed ornamentali, dato l'ampio numero di varietà esistenti, si consiglia di effettuare preventivamente una prova onde rilevare l'eventuale sensibilità.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta dei cereali; 42 giorni prima della raccolta del riso.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11 OTT. 2011

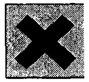
MINISTERO DELLA SALUTE

Tilt® 25 EC

Emulsione concentrata.

Fungicida a base di propiconazolo a largo spettro di azione per la difesa di malattie dei cereali, del riso, della rosa e dei tappeti erbosi.

Composizione:
100 g di prodotto contengono:
propiconazolo puro g 25,5 (250 g/l)
(rapporto isomerico cis/trans 1,42)
coformulanti q.b. a g 100
contiene: miscela di composti aromatici



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Irritante per gli occhi e la pelle
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Usare indumenti protettivi e guanti adatti
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)
Registrazione Ministero della Salute n. 5755 del 27.01.1984
Partita n. vedi corpo della confezione

ml 10

Altri stabilimenti di produzione:
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta – Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)
. SIPCAM S.p.A., Salerano s/Lambro (Lo)
. ISAGRO S.p.A., Aprilia (LT)
. D.I.A.C.H.E.M. S.p.A. - unità produttiva S.I.F.A., Caravaggio (BG)
Altre taglie: ml 20-50-100
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

11 OTT. 2011

MINISTERO DELLA SALUTE

11A13916

DECRETO 11 ottobre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di ciflutrin, sulla base del dossier BAYTEROID 50 g/l EW di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva ciflutrin;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva ciflutrin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo BAYTEROID 50 g/l EW conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento BAYTEROID EW, presentato dall'impresa Magan Italia S.r.l. che ne ha concesso specifico accesso;

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, nonché l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di produzione, presentate dalle imprese titolari per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva ciflutrin;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BAYTEROID 50 g/l EW, ottenuta dall'università degli stidi di Milano, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2013, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo BAYTEROID 50 g/l EW conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999.

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono altresì autorizzate le modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento nonché le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità per il prodotto fitosanitario presente nell'allegato NEGHEV EW n. reg. 6062:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

L'imprese titolari dell'autorizzazioni dei restanti prodotti fitosanitari inseriti nell'allegato, sono tenute a rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. Sono altresì tenute ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **ciflutrin** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BAYTEROID 50 g/l EW di All. III **fino al 31 dicembre 2013** ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva di inclusione 2003/31/CE della Commissione del 11 aprile 2003.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	7733	Bayteroid EW	23/03/1989	Magan Italia S.r.l.	- rinuncia alla produzione negli stabilimenti: **Bayer Cropscience AG -** Dormagen (D), **Bayer Cropscience S.r.l.** Filiago (BG); **Diachem u.p. SIPA -** Caravaggio (BG); **Torre S.r.l.** - Torrenieri (SI)
2.	9970	Hunter	02/03/1999	Magan Italia S.r.l.	- rinuncia alla produzione negli stabilimenti: **Bayer Cropscience S.r.l.** Filiago (BG);
3.	13428	Ciflox EW	15/01/2007	Irvita Plant Protection N.V.	-----------------------
4.	7732	Keshet EW	23/03/1989	Magan Italia S.r.l.	**-** diluizione del prodotto di riferimento
5.	6062	Negev EW	05/09/1984	Magan Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento - rinuncia alla produzione negli stabilimenti: **Bayer Cropscience AG -** Dormagen (D), **Bayer Cropscience S.r.l.** Filiago (BG); **-** cambio denominazione da: **Negev EC**

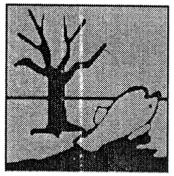
BAYTEROID EW

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

BAYTEROID EW



Composizione

100 g di BAYTEROID EW contengono:
CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)
coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso do ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA S.r.l. - Via Falcone 13
24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)
KOLLANT SRL- Vigonovo (VE)
Stabilimento di confezionamento:
Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)
Registrazione Ministero Sanità n. 7733 del 23/3/89
Quantità netta del preparato: 10-20-50-100-250-500 ml: 1 L
Partita N. vedi timbro
Distribuito da:
ZAPI Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD)
Du Pont de Nemours Italiana srl – Via Pontaccio, 10 - Milano
KOLLANT SPA – Padova

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Al fine di proteggere gli organismi acquatici, nel caso in cui non si utilizzino attrezzature dotate di ugelli antideriva, si raccomanda di mantenere le seguenti distanze tra l'area trattata e i corpi d'acqua: 5 metri nel caso di impiego alla dose minima/ha; 10 metri nel caso di impiego alla dose massima/ha

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Se non diversamente indicato le dosi sono espresse in mL/100 litri d'acqua. Le dosi sono riferite a trattamenti eseguiti a volume normale: in caso di impiego di volumi d'acqua ridotti mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi impiegate con volumi normali, sempre nel rispetto dei dosaggi massimi ad ettaro si seguito riporati.
Pomacee (melo e pero) e drupacee (albicocco): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici (Cemiostoma, Litocollette) antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: **ml 50;** cidia e anarsia: **ml 50-75**; psilla del pero: **ml 75**
(pesco, nettarine): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici (Cemiostoma, Litocollette) antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi, cidia, anarsia: **ml 45** (dose massima consentita pari a 700 ml/ha di prodotto formulato).
Su pero non superare la dose massima di 0,75 l/ha; sulle altre colture non superare la dose massima di 0,7 l/ha.
Su pesco e nettarino effettuare al massimo 2 trattamenti/anno con intervallo minimo tra i due trattamenti pari a 14 giorni.

Ortaggi (cavoli a infiorescenza, pomodoro, pisello, fagiolo, fagiolino, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga) contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica: **ml 50**;
contro afidi, aleurodidi, cimici, miridi, piralide, dorifora: **ml 50-100**.
AVVERTENZA: su fagiolo, fagiolino e pisello non superare la dose massima di 0,6 l/ha.
Su **cavolo** e **lattuga** non superare la dose di 0,5 l/ha.
Sulle altre **orticole** non superare la dose di 0,7 l/ha

Colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra:
contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi,: **ml 50**; tortrici del garofano: **ml 50-100**.
Mais e Mais dolce: contro nottue **0,5 l/ha**; afidi, cimici, diabrotica e piralide: **0,5-0,8 l/ha;**
Tabacco: contro nottue **0,5 l/ha**

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività : il prodotto è molto tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pesco, nettarine, albicocco, pomodoro, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga;
7 giorni prima per melo, pero, fagioli, fagiolini, piselli, cavoli a infiorescenza;
14 giorni per mais e mais dolce
30 giorni per tabacco

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

11 OTT. 2011

MINISTERO DELLA SALUTE

BAYTEROID EW

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEV'ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

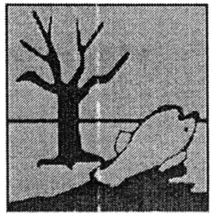
BAYTEROID EW

Composizione

100 g di BAYTEROID EW contengono:

CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)

coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso do ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA S.r.l. - Via Falcone 13

24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)

KOLLANT SRL- Vigonovo (VE)

Stabilimento di confezionamento:

Zapi Industrie Chimiche S.p.A. – Conselve (PD)

Registrazione Ministero Sanità n. 7733 del 23/3/89

Quantità netta del preparato: 10-20-50-100 ml

Partita N. vedi timbro

Distribuito da:

ZAPI Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD)

Du Pont de Nemours Italiana srl – Via Pontaccio, 10 - Milano

KOLLANT SPA – Padova

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......

11 OTT. 2011

HUNTER

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

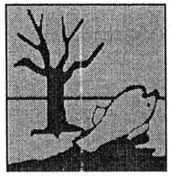
HUNTER

Composizione

100 g di HUNTER contengono:

CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)

coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso do ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA S.r.l. - Via Falcone 13

24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

Makhteshim Chemical Works Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)

KOLLANT Srl – Vigonovo (VE);

Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 9970 del 02/03/1999

Quantità netta del preparato: ml 5-10-50-100-250-500; L 1

Partita N. vedi timbro

Distribuito da: MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL – BERGAMO

PROGETTO EUROPA - Rovigo

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione

N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveleni.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Al fine di proteggere gli organismi acquatici, nel caso in cui non si utilizzino attrezzature dotate di ugelli antideriva, si raccomanda di mantenere le seguenti distanze tra l'area trattata e i corpi d'acqua: 5 metri nel caso di impiego alla dose minima/ha; 10 metri nel caso di impiego alla dose massima/ha

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Se non diversamente indicato le dosi sono espresse in mL/100 litri d'acqua. Le dosi sono riferite a trattamenti eseguiti a volume normale: in caso di impiego di volumi d'acqua ridotti mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi impiegate con volumi normali, sempre nel rispetto dei dosaggi massimi ad ettaro si seguito riporati.

Pomacee (**melo e pero**) e **drupacee** (albicocco): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici (Cemiostoma, Litocollette) antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: **ml 50;** cidia e anarsia: **ml 50-75;** psilla del pero: **ml 75**

(**pesco, nettarine**): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici (Cemiostoma, Litocollette) antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi, cidia, anarsia: **ml 45** (dose massima consentita pari a 700 ml/ha di prodotto formulato).

Su pero non superare la dose massima di 0,75 l/ha; sulle altre colture non superare la dose massima di 0,7 l/ha.

Su pesco e nettarino effettuare al massimo 2 trattamenti/anno con intervallo minimo tra i due trattamenti pari a 14 giorni.

Ortaggi (cavoli a infiorescenza, pomodoro, pisello, fagiolo, fagiolino, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga) contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica: **ml 50;**

contro afidi, aleurodidi, cimici, miridi, piralide, dorifora: **ml 50-100.**

AVVERTENZA: su fagiolo, fagiolino e pisello non superare la dose massima di 0,6 l/ha.

Su **cavolo** e **lattuga** non superare la dose di 0,5 l/ha.

Sulle altre **orticole** non superare la dose di 0,7 l/ha

Colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra:

contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi,: **ml 50**; tortrici del garofano: **ml 50-100.**

Mais e Mais dolce: contro nottue **0,5 l/ha**; afidi, cimici, diabrotica e piralide: **0,5-0,8 l/ha;**

Tabacco: contro nottue **0,5 l/ha**

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività : il prodotto è molto tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pesco, nettarine, albicocco, pomodoro, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga;

7 giorni prima per melo, pero, fagioli, fagiolini, piselli, cavoli a infiorescenza;

14 giorni per mais e mais dolce

30 giorni per tabacco

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

11 OTT. 2011

FC

MINISTERO DELLA SALUTE

HUNTER

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

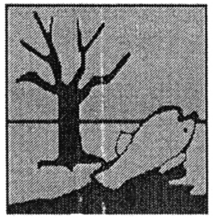
HUNTER

Composizione

100 g di HUNTER contengono:

CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)

coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso do ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA S.r.l. - Via Falcone 13

24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

Makhteshim Chemical Works Ltd. – 84100 Beer-Sheva (Israele)

KOLLANT Srl – Vigonovo (VE);

Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 9970 del 02/03/1999

Quantità netta del preparato: ml 5-10-50-100

Partita N. vedi timbro

Distribuito da: MAKHTESHIM AGAN ITALIA SRL – BERGAMO

PROGETTO EUROPA - Rovigo

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......."

11 OTT. 2011

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della Nutrizione

CIFLOX EW

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

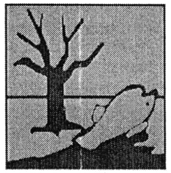
CIFLOX EW

Composizione

100 g di CIFLOX EW contengono:

CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)

coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso do ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION N.V.

P.O.B. 403 – Curacao (Antille Olandesi)

Rappresentata in Italia da:

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl

Via Falcone 13 – 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)

KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)

Stabilimento di confezionamento:

Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13428 del 15/01/2007

Quantità netta del preparato: 10-20-50-100-200-250-500-750 ml; 1L

Partita N. vedi timbro

Distribuito da:

KOLLANT SRL– Padova

AL.FE. S.r.l. – Pomponesco (Mantova)

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione

N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveleni.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Al fine di proteggere gli organismi acquatici, nel caso in cui non si utilizzino attrezzature dotate di ugelli antideriva, si raccomanda di mantenere le seguenti distanze tra l'area trattata e i corpi d'acqua: 5 metri nel caso di impiego alla dose minima/ha; 10 metri nel caso di impiego alla dose massima/ha

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Se non diversamente indicato le dosi sono espresse in mL/100 litri d'acqua. Le dosi sono riferite a trattamenti eseguiti a volume normale: in caso di impiego di volumi d'acqua ridotti mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi impiegate con volumi normali, sempre nel rispetto dei dosaggi massimi ad ettaro si seguito riporati.

Pomacee (melo e pero) e **drupacee** (albicocco): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici (Cemiostoma, Litocollette) antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: **ml 50;** cidia e anarsia: **ml 50-75;** psilla del pero: **ml 75**

(pesco, nettarine): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici (Cemiostoma, Litocollette) antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi, cidia, anarsia: **ml 45** (dose massima consentita pari a 700 ml/ha di prodotto formulato).

Su pero non superare la dose massima di 0,75 l/ha; sulle altre colture non superare la dose massima di 0,7 l/ha.

Su pesco e nettarino effettuare al massimo 2 trattamenti/anno con intervallo minimo tra i due trattamenti pari a 14 giorni.

Ortaggi (cavoli a infiorescenza, pomodoro, pisello, fagiolo, fagiolino, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga) contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica: **ml 50**;

contro afidi, aleurodidi, cimici, miridi, piralide, dorifora: **ml 50-100**.

AVVERTENZA: su fagiolo, fagiolino e pisello non superare la dose massima di 0,6 l/ha.

Su **cavolo** e **lattuga** non superare la dose di 0,5 l/ha.

Sulle altre **orticole** non superare la dose di 0,7 l/ha

Colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra:

contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi,: **ml 50**; tortrici del garofano: **ml 50-100**.

Mais e Mais dolce: contro nottue **0,5 l/ha**; afidi, cimici, diabrotica e piralide: **0,5-0,8 l/ha;**

Tabacco: contro nottue **0,5 l/ha**

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività : il prodotto è molto tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pesco, nettarine, albicocco, pomodoro, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga;

7 giorni prima per melo, pero, fagioli, fagiolini, piselli, cavoli a infiorescenza;

14 giorni per mais e mais dolce

30 giorni per tabacco

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

11 OTT. 2011

CIFLOX EW

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

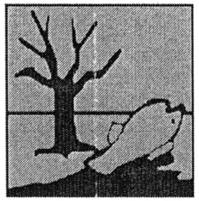
CIFLOX EW

Composizione

100 g di CIFLOX EW contengono:

CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)

coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso do ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

IRVITA PLANT PROTECTION N.V.

P.O.B. 403 – Curacao (Antille Olandesi)

Rappresentata in Italia da:

MAKHTESHIM AGAN ITALIA Srl

Via Falcone 13 – 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)

KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)

Stabilimento di confezionamento:

Althaller Italia Srl – San Colombano al Lambro (MI)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 13428 del 15/01/2007

Quantità netta del preparato: 10-20-50-100 ml

Partita N. vedi timbro

Distribuito da:

KOLLANT SRL– Padova

AL.FE. S.r.l. – Pomponesco (Mantova)

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEV'ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ......

11 OTT. 2011

MINISTERO DELLA SALUTE

KESHET EW

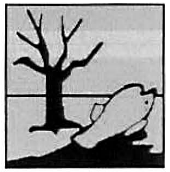
INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

KESHET EW

Composizione
100 g di KESHET EW contengono:
CIFLUTRIN puro 1,25 g (= 12,5 g/l)
coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA SRL
Via Falcone 13 – 24126 Bergamo
Tel: 035 328811

Stabilimenti di produzione e/o confezionamento:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd – P.O.B. 60 – Beer-Sheva 84100 – Israele
LIFA Srl – Vigonovo (VE)
Officina di confezionamento:
ZAPI Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD)
ALTHALLER ITALIA S.R.L.- San Colombano al Lambro (MI)
Distribuito da:
AGRIMPORT SPA – Bolzano (BZ)
ZAPI Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD)
Makhteshim Agan Italia S.r.l. – Bergamo (BG)
Partita n.: vedi timbro
Contenuto netto: ml 40 - 50 – 100 – 200 - 250 – 400 - 500; L 1 -2;

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n 7732 del 23/3/1989

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione
N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Al fine di proteggere gli organismi acquatici, nel caso in cui non si utilizzino attrezzature dotate di ugelli antideriva, si raccomanda di mantenere le seguenti distanze tra l'area trattata e i corpi d'acqua: 5 metri nel caso di impiego alla dose minima/ha; 10 metri nel caso di impiego alla dose massima/ha

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Se non diversamente indicato le dosi sono espresse in mL/100 litri d'acqua
Pomacee (melo e pero) e **drupacee** (pesco, nettarine, albicocco): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici, antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: **ml 200;**
cidia, anarsia e cocciniglia (in trattamenti estivi contro neanidi): **ml 200-300;**
psilla del pero: **ml 300**
Su pero non superare la dose massima di 3 l/Ha; sulle altre colture non superare la dose massima di 2,8 l/Ha
Su pesco e nettarino effettuare al massimo 2 trattamenti/anno con intervallo minimo tra i due trattamenti pari a 14 giorni

Ortaggi (cavoli a infiorescenza, pomodoro, pisello, fagiolo, fagiolino, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga) contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini: **ml 200;**
contro afidi, aleurodidi, cimici, piralide: **ml 200-400.**
AVVERTENZA: su **fagiolo, fagiolino e pisello** non superare la dose massima di 2,4 l/Ha.
Su **cavoli, lattuga** non superare la dose di 2 l/ha.
Sulle altre orticole non superare la dose di 2,8 l/Ha

Colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra: contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi: **ml 200**; tortrici del garofano: **ml 200-400.**

Mais e Mais dolce: contro nottue **2 l/ha;** afidi, cimici, diabrotica e piralide: **2 – 3,2 l/ha;**

Tabacco: contro nottue **2 l/ha**

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per, pesco, nettarine, albicocco, pomodoro, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga;
7 giorni prima per melo, pero, cavoli a infiorescenza, fagioli, fagiolini, piselli,
14 giorni prima per mais, mais dolce,
30 giorni per tabacco

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

1 1 OTT. 2011

KESHET EW

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

KESHET EW

Composizione

100 g di KESHET EW contengono:

CIFLUTRIN puro 1,25 g (= 12,5 g/l)

coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA SRL
Via Falcone 13 – 24126 Bergamo
Tel: 035 328811

Stabilimenti di produzione e/o confezionamento:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd – P.O.B. 60 – Beer-Sheva 84100 – Israele
LIFA Srl – Vigonovo (VE)
Officina di confezionamento:
ZAPI Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD)
ALTHALLER ITALIA S.R.L.- San Colombano al Lambro (MI)
Distribuito da:
AGRIMPORT SPA – Bolzano (BZ)
ZAPI Industrie Chimiche SpA – Conselve (PD)
Makhteshim Agan Italia S.r.l. – Bergamo (BG)
Partita n.: vedi timbro
Contenuto netto: ml 40 - 50 – 100

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n 7732 del 23/3/1989

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ...."

11 OTT. 2011

NEGHEV EW

INSETTICIDA

per la lotta contro gli insetti ad apparato boccale succhiatore e masticatore su alcuni fruttiferi, alcuni ortaggi, tabacco, mais, mais dolce, colture floreali ed ornamentali in pieno campo ed in serra

EMULSIONE OLIO IN ACQUA

NEGHEV EW



Composizione

100 g di NEGHEV EW contengono:

CIFLUTRIN puro 5 g (= 50 g/l)

coadiuvanti e solventi q.b. a 100 g

FRASI DI RISCHIO: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso do ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

MAGAN ITALIA S.r.l. - Via Falcone 13

24126 Bergamo. Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:

Makhteshim Chemical Works Ltd. – P.O.B. 60 – Beer-Sheva (Israele)

Registrazione Ministero Sanità n. 6062 del 5/09/1984

Quantità netta del preparato: 500 ml; 1 L

Partita N. vedi timbro

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione

N.B. - Diluenti e propellenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveleni.

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Al fine di proteggere gli organismi acquatici, nel caso in cui non si utilizzino attrezzature dotate di ugelli antideriva, si raccomanda di mantenere le seguenti distanze tra l'area trattata e i corpi d'acqua: 5 metri nel caso di impiego alla dose minima/ha; 10 metri nel caso di impiego alla dose massima/ha

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Se non diversamente indicato le dosi sono espresse in mL/100 litri d'acqua. Le dosi sono riferite a trattamenti eseguiti a volume normale: in caso di impiego di volumi d'acqua ridotti mantenere, per unità di superficie, le stesse dosi impiegate con volumi normali, sempre nel rispetto dei dosaggi massimi ad ettaro si seguito riporati.

Pomacee (melo e pero) e **drupacee** (albicocco): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici (Cemiostoma, Litocollette) antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi: **ml 50**; cidia e anarsia: **ml 50-75**; psilla del pero: **ml 75**

(**pesco, nettarine**): contro afidi, capua, cacoecia, carpocapsa ed altri tortricidi, larve minatrici (Cemiostoma, Litocollette) antonomo, maggiolino, tentredini, cecidomidi, mosca della frutta e tripidi, cidia, anarsia: **ml 45** (dose massima consentita pari a 700 ml/ha di prodotto formulato).

Su pero non superare la dose massima di 0,75 l/ha; sulle altre colture non superare la dose massima di 0,7 l/ha.

Su pesco e nettarino effettuare al massimo 2 trattamenti/anno con intervallo minimo tra i due trattamenti pari a 14 giorni.

Ortaggi (cavoli a infiorescenza, pomodoro, pisello, fagiolo, fagiolino, cetriolo, peperone. melanzana, lattuga) contro nottue, cavolaia, tripidi, tentredini, altica: **ml 50**;

contro afidi, aleurodidi, cimici, miridi, piralide, dorifora: **ml 50-100**.

AVVERTENZA: su fagiolo, fagiolino e pisello non superare la dose massima di 0,6 l/ha.

Su **cavolo** e **lattuga** non superare la dose di 0,5 l/ha.

Sulle altre **orticole** non superare la dose di 0,7 l/ha

Colture floreali e ornamentali in pieno campo e in serra:

contro afidi, aleurodidi, larve di lepidotteri, tripidi,: **ml 50**; tortrici del garofano: **ml 50-100**.

Mais e Mais dolce: contro nottue **0,5 l/ha**; afidi, cimici, diabrotica e piralide: **0,5-0,8 l/ha;**

Tabacco: contro nottue **0,5 l/ha**

COMPATIBILITA': il prodotto è miscibile con antiparassitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Nocività : il prodotto è molto tossico per gli insetti utili.

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pesco, nettarine, albicocco, pomodoro, cetriolo, peperone, melanzana, lattuga;
7 giorni prima per melo, pero, fagioli, fagiolini, piselli, cavoli a infiorescenza;
14 giorni per mais e mais dolce
30 giorni per tabacco

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del........"

11 OTT. 2011

MINISTERO DELLA SALUTE

11A13918

DECRETO 12 ottobre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di glifosate, sulla base del dossier CHA 4543 di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva glifosate;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che indica il 30 giugno 2012 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva glifosate fino al 31 dicembre 2015;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;

Viste le istanze presentate dalle imprese titolari intese ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo CHA 4543 conforme all'allegato III del citato decreto legislativo194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento KLARO KIT, presentato dall'impresa Cheminova Agro Italia S.r.l.

Viste, inoltre, le domande intese ad ottenere l'autorizzazione alla modifica di composizione in adeguamento alla composizione del prodotto di riferimento oggetto degli studi costituenti il fascicolo di all III sopra indicato, presentate dalle imprese titolari per alcuni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva glifosate;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CHA 4543, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 0024639 in data 22 luglio 2011 con la quale è stata richiesta all'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l.; titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Centro da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, hanno ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 sulla base del fascicolo CHA 4543 conforme all'All. III;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati, con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

8 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **glifosate** ri-registrati alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **CHA 4543** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/99/CE della Commissione del 23 ottobre 2000 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Modifiche autorizzate
1.	9463	Claro Kit	13/01/1998	Cheminova Agro Italia S.r.l.;	- Modifiche di composizione
2.	11130	Diserbo Facile	18/12/2001	Althaller Italia S.r.l.	- Modifiche di composizione in adeguamento a quella del prodotto di riferimento

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

KLARO KIT

(Soluzione acquosa)

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO PRONTO ALL'USO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9463 del 13/01/1998

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione	
GLIFOSATE acido puro	g. 0,72 (=7,2 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

Partita n.

Contenuto L. 0,100-0,250-0,500-0,750-1-2-5-10-20

Distribuito da **ZAPI SpA**
Via Terza Strada, 12 -35026 Conselve (Padova) - Tel. 049 95 97 777
Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
ZAPI SpA - Conselve (PD)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE
KLARO KIT è un diserbante sistemico di post-emergenza non selettivo e non residuale che trova impiego ovunque vi sia vegetazione. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti (rizomi, tuberi, stoloni) che vengono devitalizzati. KLARO KIT è disattivato rapidamente a contatto con il terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree. Dopo 7-14 giorni compaiono i sintomi di ingiallimento delle infestanti trattate mentre l essiccamento avviene entro 1 mese. E' importante che il trattamento avvenga in presenza di forte crescita delle infestanti o in fioritura delle stesse e con temperature alte. Si sconsiglia di trattare in giornate ventose onde evitare fenomeni di deriva o in presenza di minaccia di pioggia (6 ore dal trattamento).

SETTORI DI APPLICAZIONE
KLARO KIT è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle erbe che infestano terreni senza colture, fossi e scoline in asciutta, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie; vivai e semenzai di floreali ed ornamentali, forestali e pioppo; prima e dopo la coltivazione di fragola e ortaggi.
Le semine o impianti devono essere fatti dopo che le infestanti sono state disseccate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si applica in post-emergenza delle malerbe e risulta efficace sulle diverse infestanti mono e dicotiledoni sia perennanti (*Cynodon dactylon* (gramigna), *Convolvulus arvensis* (vilucchio), *Cirsium arvense* (stoppione), *Cyperus rotunduns* (zigolo infestante), ecc.) che annuali.
Le dosi di impiego sono:
40-60 ml/mq secondo il grado e il tipo di infestazione e sviluppo delle malerbe, avendo cura di bagnare bene le foglie. Le dosi massime sono richieste contro infestanti annuali e perennanti in avanzato stato di sviluppo.
AVVERTENZE - Piogge cadute dopo 6-8 ore dal trattamento non ne riducono l'efficacia. Fare attenzione a non bagnare parti verdi di colture erbacee o arboree.

In tutte le applicazioni non superare la dose complessiva di 4,320 Kg/Ha di Glifosate nell'arco dell'anno

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui consecutivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.
Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acqua destinata all'irrigazione.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 OTT. 2011

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

KLARO KIT

(Soluzione acquosa)

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO PRONTO ALL'USO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9463 del 13/01/1998

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione		
GLIFOSATE acido puro	g.	0,72 (=7,2 g/l)
Coformulanti q.b.a	g.	100

Partita n.

Contenuto mL. 100

Distribuito da **ZAPI SpA**
Via Terza Strada, 12 -35026 Conselve (Padova) - Tel. 049 95 97 777
Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)
ZAPI SpA - Conselve (PD)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

MINISTERO DELLA SALUTE

FC

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 OTT. 2011

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

DISERBOFACILE

(Soluzione acquosa)

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO PRONTO ALL'USO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 11130 del 18/12/2001

ALTHALLER ITALIA Srl

Strada comunale per Campagna, 5 – 200078

S. Colombano al Lambro (MI)

Composizione		
GLIFOSATE acido puro	g.	0,72 (=7,2 g/l)
Coformulanti q.b.a	g.	100

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Partita n.

Contenuto L. 0,100-0,200-0,500-0,750-1--5-10-15-20

Stabilimenti di produzione:

ALTHALLER ITALIA Srl – S. Colombano al Lambro (MI)

I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Fraz. Torrenieri – Montalcino (SI)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducono la deriva del 60%. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

CARATTERISTICHE

DISERBOFACILE è un diserbante sistemico di post-emergenza non selettivo e non residuale che trova impiego ovunque vi sia vegetazione. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti (rizomi, tuberi, stoloni) che vengono devitalizzati. DISERBOFACILE è disattivato rapidamente a contatto con il terreno e non causa danni alle colture perenni arbustive ed arboree. Dopo 7-14 giorni compaiono i sintomi di ingiallimento delle infestanti trattate mentre l'essiccamento avviene entro 1 mese. E' importante che il trattamento avvenga in presenza di forte crescita delle infestanti o in fioritura delle stesse e con temperature alte. Si sconsiglia di trattare in giornate ventose onde evitare fenomeni di deriva o in presenza di minaccia di pioggia (6 ore dal trattamento).

SETTORI DI APPLICAZIONE

DISERBOFACILE è particolarmente indicato per i trattamenti localizzati sulle erbe che infestano terreni senza colture, fossi e scoline in asciutta, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili, sedi ferroviarie; vivai e semenzai di floreali ed ornamentali, forestali e pioppo; prima e dopo la coltivazione di fragola e ortaggi.

Le semine o impianti devono essere fatti dopo che le infestanti sono state disseccate.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si applica in post-emergenza delle malerbe e risulta efficace sulle diverse infestanti mono e dicotiledoni sia perennanti (*Cynodon dactylon* (gramigna), *Convolvulus arvensis* (vilucchio), *Cirsium arvense* (stoppione), *Cyperus rotunduns* (zigolo infestante), ecc.) che annuali.

Le dosi di impiego sono:

40-60 ml/mq secondo il grado e il tipo di infestazione e sviluppo delle malerbe, avendo cura di bagnare bene le foglie. Le dosi massime sono richieste contro infestanti annuali e perennanti in avanzato stato di sviluppo.

AVVERTENZE - Piogge cadute dopo 6-8 ore dal trattamento non ne riducono l'efficacia. Fare attenzione a non bagnare parti verdi di colture erbacee o arboree.

In tutte le applicazioni non superare la dose complessiva di 4,320 Kg/Ha di Glifosate nell'arco dell'anno

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare, rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui consecutivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acqua destinata all'irrigazione.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

MINISTERO DELLA SALUTE

12 OTT. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

DISERBOFACILE

(Soluzione acquosa)

DISERBANTE TOTALE SISTEMICO PRONTO ALL'USO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 11130 del 18/12/2001

ALTHALLER ITALIA Srl
Strada comunale per Campagna, 5 –
200078 S. Colombano al Lambro (MI)

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Composizione		
GLIFOSATE acido puro	g.	0,72 (=7,2 g/l)
Coformulanti q.b.a	g.	100

Partita n.

Contenuto mL. 100

Stabilimenti di produzione:

ALTHALLER ITALIA Srl – S. Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A. – Fraz. Torrenieri – Montalcino (SI)

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

FC

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 12 OTT. 2011

11A13917

DECRETO 19 ottobre 2011.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Contessa» in comune di Gubbio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Vista la nota pervenuta in data 14 aprile 2011 con la quale la società S.I.A.MI. S.p.a. (Società Italiana Acque Minerali), con sede in Z.I. Padule Gubbio (Perugia), ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Contessa", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria San Donato sita nel territorio del comune di Gubbio (Perugia), la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici";

Esaminata la documentazione prodotta dalla società e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota pervenuta in data 17 giugno 2011;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 27 gennaio 2009, n. 3865, con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale Contessa;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 17 maggio 2011 e del 20 settembre 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata "Contessa", che sgorga nell'ambito della concessione mineraria San Donato sita nel territorio del comune di Gubbio (Perugia), è la seguente: "Può avere effetto diuretici".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 19 ottobre 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A14066

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 ottobre 2011.

Nomina di un componente supplente presso la commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 03/09 del 22 dicembre 2009, di ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, con il quale la dott.ssa Antonia Russo è stata nominata componente supplente in rappresentanza dell'I.N.P.S. di Reggio Calabria;

Vista la nota prot. n. 166743 del 29 settembre 2011, con la quale il direttore della sede I.N.P.S. di Reggio Calabria comunica che la dott.ssa Antonia Russo è stata adibita ad altro incarico e contestualmente designa la dott.ssa Domenica Cambareri in sua sostituzione;

Decreta

di nominare la dott.ssa Domenica Cambareri, quale componente supplente del direttore dell'I.N.P.S., in seno alla Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della Provincia di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 11 ottobre 2011

Il direttore provinciale: MUSCATELLO

11A14004

DECRETO 13 ottobre 2011.

Nomina di un rappresentante CISAL, presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.

IL DIRETTORE
TERRITORIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto della Direzione provinciale del lavoro di Varese n. 2/2010 del 10 febbraio 2010 con il quale il Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese di cui all'art. 44 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 è stato ricostituito per il quadriennio 2009-2013;

Vista la comunicazione prevenuta dalla CISAL - Unione provinciale di Varese del 27 settembre 2011 con la quale viene comunicata la sostituzione del proprio Rappresentante sig.ra Marini Manuela con il sig. Spada Marcello;

Ritenuto di dover procedere alla nuova nomina;

Decreta

la nomina del sig. Spada Marcello in rappresentanza della CISAL - Unione provinciale di Varese, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 13 ottobre 2011

Il direttore territoriale: MIRRA

11A14005

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2011.

Autorizzazione provvisoria all'organismo CONTROL S.r.l., in Mesagne a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, di attuazione della direttiva 2009/48/CE, ed in particolare l'art. 34, comma 2, che prevede il rilascio di autorizzazione provvisoria a svolgere attività di valutazione della conformità alla direttiva 2009/48/CE previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo per gli organismi già titolari di autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313;

Vista l'istanza del 6 settembre 2011, con la quale l'Organismo Control S.r.l., già notificato per la direttiva 88/378/CEE, ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità dei giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE;

Acquisite in data 29 settembre 2011 le integrazioni documentali relative ai compiti dell'organismo definiti dalla nuova direttiva e fermi restando i requisiti già accertati in sede di rilascio della precedente autorizzazione;

Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti dall'art. 21 del decreto legislativo attuativo della direttiva 2009/48/CE,

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo notificato Control S.r.l. con sede in via Granafei, 53 - 72023 Mesagne (Brindisi), è autorizzato ad effettuare la valutazione di conformità della sicurezza giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

2. La valutazione è effettuata conformemente alle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 e secondo le procedure di cui ai moduli B e C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. L'autorizzazione ha validità provvisoria fino al 12 maggio 2012. Entro tale data l'organismo è tenuto a presentare il certificato di accreditamento rilasciato dall'Organismo nazionale di accreditamento - Accredia - ai fini dell'ottenimento della autorizzazione definitiva.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 12 ottobre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A14072

DECRETO 14 ottobre 2011.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «MC2 S.p.a.», in Milano ed iscrizione al registro delle imprese e nomina degli organi della procedura.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa";

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria";

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2008, con il quale le società "Mythos Fiduciaria S.r.l.", Codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02859610582, "Fortune Fiduciaria S.r.l.", Codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 02799010109 e "Kleos Fiduciaria S.r.l.", Codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04393390960, tutte con sede in Milano, sono state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato Commissario liquidatore, l'avv. Roberto Pincione;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 2009, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie predette composto dai signori:

dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, strada Revigliasco n. 94 e con studio in Torino, corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli n. 15, in qualità di esperta, componente;

dott.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di esperta, componente;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2011, pubblicato per estratto in *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2011, con il quale sono state accettate le dimissioni dell'Avv. Roberto Pincione dall'incarico di Commissario Liquidatore della società del gruppo collegato a Mythos Fiduciaria S.r.l. in l.c.a., con sede in Milano, ed, in particolare:

Fortune Fiduciaria S.r.l.;

Kleos Fiduciaria S.r.l.;

Gruppo Soges S.p.A., in liquidazione;

Asteria S.p.A., in concordato preventivo;

Lubin società consortile a responsabilità limitata, in concordato preventivo;

Mythos Value S.p.A., in concordato preventivo;

Mythos Arkè S.p.A., in concordato preventivo;

nominando, in sostituzione, l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano alla via dei Mille 64, CF BND DLG 48B21 E897X;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano n. 614/2011 - LCA 3/2011 emessa il 14 luglio 2011 e depositata il 26 luglio 2011, con la quale la società "MC2 S.p.A.", con sede legale in Milano, Codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04942880966, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa per effetto dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Considerato che dalla visura eseguita d'ufficio, Documento n. T 90424537 estratto dal Registro Imprese in data 6 ottobre 2011, si evince che la società "MC2 S.p.A." risulta controllare, direttamente od indirettamente, le società fiduciarie e non tutte già assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa sopra citate, nonché essere sottoposta ad unicità di direzione con le medesime dal momento che i signori Mainardi Angeloguido, De Paoli Alfredo, Zamparelli Carlo e Quaranta Italo, tra il 2007 ed il 2011, hanno concorso ad amministrare sia MC2 S.p.A, sia le predette società, fiduciarie e non, già assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *c)* del citato decreto-legge 233/86, di dover assoggettare la società "MC2 S.p.A.", alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e segg. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, preponendo alla relativa procedura il medesimo Commissario liquidatore e lo stesso Comitato di sorveglianza già nominati per le società "Mythos Fiduciaria S.r.l.", "Fortune Fiduciaria S.r.l." e "Kleos Fiduciaria S.r.l.";

Decreta:

Art. 1.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa

La società "MC2 S.p.A.", con sede legale in Milano, Codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04942880966, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Nomina del Commissario liquidatore

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di MC2 S.p.A. è preposto, in qualità di Commissario liquidatore, l'avv. Daniele Giovanni Benedini, nato a Mantova il 21 febbraio 1948, con studio in Milano alla via dei Mille 64, CF BND DLG 48B21 E897X.

Art. 3.

Nomina del Comitato di sorveglianza

Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di MC2 S.p.A. è preposto il Comitato di Sorveglianza composto dai signori:

Dott. Fabrizio Torchio, nato a Torino il 10 luglio 1965, residente in Moncalieri, Strada Revigliasco n. 94 e con Studio in Torino, Corso Montevecchio n. 38, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

Dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli 15, in qualità di esperta, componente;

Dr.ssa Elisabetta Ceraso, nata a Velletri il 2 gennaio 1960, funzionario amministrativo del Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di esperta, componente.

Art. 4.

Disposizioni esecutive

1. Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, nonché alla Cancelleria del Tribunale di Milano - Sezione fallimentare.

2. Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANI

11A14068

DECRETO 18 ottobre 2011.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della S.p.A. Valtur.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto ministeriale, in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza depositata in data 12 ottobre 2011, con la quale la società VALTUR S.p.A. chiede, a norma dell'art. 2, comma 1, del suddetto decreto-legge, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, finalizzata al risanamento economico ed al salvataggio dell'impresa ex art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sul presupposto del ricorrere dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del decreto-legge 347/03;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza dell'impresa ricorrente, come illustrata e documentata nella istanza medesima;

Ritenuto di condividere le argomentazioni contenute nell'istanza con riferimento ai criteri da adottare per la verifica dei requisito dimensionale occupazionale, laddove si illustra la necessità di tener conto della specificità del settore produttivo di appartenenza della società istante - il settore turistico alberghiero - che risulta caratterizzato da una ciclica ma costante e ripetitiva stagionalità che si riflette nel ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato, regolati peraltro da disposizioni di legge e di contratto che sanciscono una tendenziale continuità del rapporto di lavoro, attraverso la previsione di un diritto di precedenza dell'assunzione del lavoratore, nella stessa mansione e nella stessa azienda, e la conseguente necessità, proprio in relazione alla natura del rapporto di lavoro, che il calcolo dei dipendenti venga effettuato utilizzando quale parametro il concetto di unità lavorative annue (ULA) che esprime il numero medio mensile di lavoratori occupati a tempo pieno rispetto ad una unità temporale di riferimento;

Rilevato che, in applicazione del criterio richiamato, sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del decreto-legge 347/03 ai fini dell'ammissione della società citata alla procedura di amministrazione straordinaria atteso che la stessa occupa complessivamente da almeno un anno un numero di addetti a tempo indeterminato pari a 401 unità alle quali si aggiungono i rapporti di lavoro a tempo determinato pari al numero di 190,92, corrispondente alla presenza media dei lavoratori stagionali nel periodo che va al 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2011, mentre la media generale dei dipendenti a tempo indeterminato e stagionali delle predette imprese occupati nel periodo considerato è pari a 591,92 unità lavorative;

Rilevata altresì la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la VALTUR S.p.A. presenta, alla data del 31 dicembre 2010, debiti, compresi quelli derivanti da garanzie rilasciate ed esclusi i debiti infragruppo, superiori ad euro 300.000.000,00 e che tale situazione è confermata dalla situazione contabile al 30 settembre 2011;

Constatata la prospettata possibilità di procedere al recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali;

Considerata l'urgenza di provvedere;

Ritenuta altresì l'opportunità di nominare commissari straordinari i Signori:

Avv. Stefano Coen, nato a Roma il 20 novembre 1953;

Avv. Daniele G. Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20 luglio 1947;

Prof. Avv. Andrea Gemma, nato a Roma, il 10 maggio 1973;

Considerato che i summenzionati professionisti rispondono ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

La società VALTUR S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Milano alla via Inverigo n. 2, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01623300181, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1, sono nominati commissari straordinari i Signori:

Avv. Stefano Coen, nato a Roma il 20 novembre 1953;

Avv. Daniele G. Discepolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 20 luglio 1947;

Prof Avv. Andrea Gemma, nato a Roma, il 10 maggio 1973.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Milano, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANI

11A14070

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Imipenem/Cilastatina Teva»

Con la determinazione n. aRM - 93/2011-813 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IMIPENEM/CILASTATINA TEVA.

Confezioni e descrizione:

039527041 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 20 ml;

039527039 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml;

039527027 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml;

039527015 - «500 mg/500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

11A14158

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Fluoxetina Teva»

Con la determinazione n. aRM - 92/2011-907 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Pharma B.V. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FLUOXETINA TEVA.

Confezioni e descrizione:

034574018 - «20 mg 12 capsule»;

034574020 - «20 mg 14 capsule»;

034574032 - «20 mg 20 capsule»;

034574044 - «20 mg 28 capsule»;

034574057 - «20 mg 30 capsule»;

034574069 - «20 mg 50 capsule»;

034574071 - «20 mg 60 capsule»;

034574083 - «20 mg 70 capsule»;

034574095 - «20 mg 90 capsule»;

034574107 - «20 mg 98 capsule»;

034574119 - «20 mg 100 capsule».

È consentito alla Teva Pharma B.V. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

11A14159

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Quinapril Teva»

Con la determinazione n. aRM - 90/2011-813 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575014
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575026
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL (CONFEZIONE: CALENDARIO)

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575038
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575040
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575053
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL (CONFEZIONE: OSPEDALIERA)

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575065
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575077
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575089
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 300 (10X30) COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575091
Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575103
Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL (CONFEZIONE: CALENDARIO)

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575115
Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575127
Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575139
Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL (CONFEZIONE: OSPEDALIERA)

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575141
Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575154
Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575166
Descrizione: "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 300 (10X30) COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575178
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575180
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL (CONFEZIONE: CALENDARIO)

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575192
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575204
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575216
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL (CONFEZIONE: OSPEDALIERA)

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575228
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575230
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575242
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 300 (10X30) COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575255
Descrizione: "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575267
Descrizione: "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL (CONFEZIONE: CALENDARIO)

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575279
Descrizione: "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575281
Descrizione: "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575293
Descrizione: "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL (CONFEZIONE: OSPEDALIERA)

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575305
Descrizione: "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575317
Descrizione: "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575329
Descrizione: "40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 300 (10X30) COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575331
Descrizione: "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

Medicinale: QUINAPRIL TEVA
Confezione: 037575343
Descrizione: "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER PA/AL/PVC/AL

E' consentito alla Teva Italia S.r.l. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

11A14160

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Ticavent»

Con la determinazione n. aRM - 89/2011-7061 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Glaxo Allen S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TICAVENT.

Confezioni e descrizione:

027658018 - «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni;

027658032 - «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone da 60 erogazioni.

11A14161

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Townsville (Australia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

la sig.ra Maria Gabriella Fornito in Licari, Vice Console onorario in Townsville, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Brisbane degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Brisbane delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Brisbane dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Brisbane degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Brisbane);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare Onorario;

j) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Brisbane, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Brisbane della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Brisbane delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Brisbane, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Brisbane;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Brisbane;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2011

Il Direttore Generale: VERDERAME

11A14319

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Umea (Svezia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*)

Decreta:

il sig. Jan Bergmark, Console onorario in Umea, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Umea;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Stoccolma, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma della domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Umea;

m) assistenza ai connazionali-bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Umea, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Stoccolma;

o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il Direttore Generale: VERDERAME

11A14320

Rilascio di *exequatur*

In data 12 ottobre 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vincenzo Cannone, Console onorario della Repubblica d'Albania in Cosenza.

11A14321

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica "BIO-VAC NDV 6/10".

Estratto provvedimento n. 211 del 7 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica "BIO-VAC NDV 6/10" Vaccino vivo liofilizzato per polli

Confezioni:

- flacone da 1000 dosi A.I.C. n. 100291018
- 10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. n. 100291020

Titolare A.I.C.: FATRO S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO) Cod. Fisc. 01125080372

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Variazione tipo II: aggiunta due nuove confezioni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Si autorizza, inoltre, l'aggiunta delle seguenti nuove confezioni:

- Confezione da 10 flaconi da 2500 dosi A.I.C. n. 100291032
- Confezione da 10 flaconi da 5000 dosi A.I.C. n. 100291044

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13921

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "TERRAMICINA LONG ACTING".

Estratto provvedimento n. 210 del 7 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario TERRAMICINA LONG ACTING soluzione iniettabile, nelle confezioni:

- flacone da 50 ml – A.I.C. n. 100088018
- flacone da 100 ml – A.I.C. n. 100088020
- flacone da 250 ml – A.I.C. n. 100088032
- flacone da 500 ml – A.I.C. n. 100088044

Oggetto:

Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie bovini, ovini e suini e, modifica delle posologie e modalità di somministrazione.

Titolare A.I.C.: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina – Via Isonzo, 71 – codice fiscale n. 06954380157.

E' autorizzata, a seguito di revisione, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa di seguito elencati:

BOVINI:

Carne e visceri: da 21 gg a 38 gg

Latte: da 10 gg a 168 ore (pari a 14 mungiture).

OVINI:

Carne e visceri: 21 gg

Latte: da 10 gg a 156 ore (13 mungiture)

SUINI:

Carne e visceri: da 21 gg a 20 gg, con eliminazione della via di somministrazione sottocutanea.

Le altre specie di destinazione del medicinale veterinario suddetto restano con i seguenti tempi di attesa:

CAPRINI:

Carne e visceri: 35 gg

Latte: 15 gg

BUFALINI:

Carne e visceri: 35 giorni

Latte: 15 gg

POLLI:

Carne e visceri: 21 gg

TACCHINI:

Carne e visceri: 21 gg

Non somministrare ad animali produttori di uova destinate al consumo umano.

CONIGLI:

Carne e visceri: 22 gg.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

11A13922

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "TERRAMICINA 100 soluzione iniettabile".

Estratto provvedimento 209 del 6 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario TERRAMICINA 100 soluzione iniettabile, nelle confezioni:

- flacone da 50 ml – A.I.C. n. 100230010
- flacone da 100 ml – A.I.C. n. 100230022
- flacone da 250 ml – A.I.C. n. 100230034
- flacone da 500 ml – A.I.C. n. 100230046

Oggetto:

Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie bovini, ovini e suini e, modifica delle posologie e modalità di somministrazione.

Titolare A.I.C.: PFIZER ITALIA S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina – Via Isonzo, 71 – codice fiscale n. 06954380157.

E' autorizzata, a seguito di revisione, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa di seguito elencati:

BOVINI:

Carne e visceri: da 14 gg a 31 gg

Latte: da 5gg a 120 ore (pari a 10 mungiture), con eliminazione della via di somministrazione endouterina.

OVINI:

Carne e visceri: da 14 gg a 19 gg

Latte: da 5 gg a 96 ore (8 mungiture)

SUINI:

Carne e visceri: da 14 gg a 40 gg, con eliminazione della via di somministrazione sottocutanea.

Le altre specie di destinazione del medicinale veterinario suddetto restano con i seguenti tempi di attesa:

CAPRINI:

Carne e visceri: 28 gg

Latte: 8 gg

EQUIDI:

Carne e visceri: 28 giorni

Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

11A13923

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strike» 200 mg/g granulato per uso orale.

Provvedimento n. 206 del 4 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario STRIKE 200 mg/g granulato per uso orale per equini, nelle seguenti confezioni:

astuccio da 4 bustine monodose da 25 g - A.I.C. n. 103652018;

astuccio da 40 bustine monodose da 25 g - A.I.C. n. 103652020;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 103652032.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia) - Via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale n. 01305480650.

Oggetto: Variazione Tipo IB: Modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'esenzione dall'obbligo della prescrizione medico veterinaria e, precisamente:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»

a: «medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13924

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'abilitazione alla società «Tecno Piemonte S.p.A.», in Lenta ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 9154 del 7 ottobre 2011, la società Tecno Piemonte S.p.a. con sede in Lenta (VC) Strada Statale Valsesia, 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 "Resistenza meccanica e stabilità", all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione, ispezione e prova: Cementi (EN 197-1:2000/A1:2004+A3:2007).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 25 giugno 2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A14067

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina nel Comitato di sorveglianza della «Fer.Co. S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa», in Roma

Con decreto ministeriale 14 ottobre 2011 è stato nominato componente del Comitato di Sorveglianza di FER.CO. S.p.a. in lca, con sede in Roma, in sostituzione della dott.ssa Anna Maria Lovaglio, dimissionaria, in qualità di esperto il sig.: dott. Davide Piazzoni, nato a Roma il 2 aprile 1979, con studio in Roma, piazza Attilio Friggeri, 13.

Il Comitato di sorveglianza della predetta procedura è, pertanto, così composto:

Rag. Alfredo Basile, nato a Roma il 12 gennaio 1958, in qualità di esperto, presidente;

Dott. Davide Piazzoni, nato a Roma il 2 aprile 1979, in qualità di esperto, componente;

Dott.ssa Maria Franca Nigro, nata a Foggia il 12 settembre 1953, in qualità di esperta componente.

11A14069

Modifica della composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti C.N.C.U., relativamente ai membri effettivo e supplente dell'Associazione consumatori ADICONSUM.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 settembre 2011, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 settembre 2010 di rinnovo del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per il biennio 2010-2012, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono state apportate modifiche alla composizione del CNCU relativamente al rappresentante effettivo e supplente dell'Associazione Consumatori ADICONSUM.

Il citato decreto è integralmente reperibile nel sito di questo Ministero all'indirizzo www.sviluppoeconomico.gov.it.

11A14071

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della «Sebastiano Ricci soc. coop. a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 1887 dd. 14 ottobre 2011 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-septiedecies c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «Sebastiano Ricci soc. coop. a r.l.» corrente in Udine, costituita il giorno 17 febbraio 1990 per rogito notaio dott. Nicola Chiumarulo di Udine.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A14002

Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della «La Latarie soc. coop. a r.l.», in Ronchis.

Con deliberazione n. 1886 dd. 14 ottobre 2011 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ex art. 2545-*septiedecies* c.c., senza nomina di un commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la cooperativa «La Latarie soc. coop. a r.l.» con sede in Ronchis, costituita il giorno 1° maggio 1932 per rogito notaio dott. Giacomo Zaina di Rivignano.

I creditori o altri interessati possono chiedere la nomina motivata del commissario liquidatore, ai sensi del succitato art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A14003

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-257) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
		*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
		*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
		*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
		*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
		*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
		*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
		*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
		*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
		*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
		*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
		*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
		(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
		(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
		*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
		*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
		*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 128,06)** - annuale € **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)** - semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,73)** - annuale € **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)** - semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100111104

€ 1,00